



Comunicazione n.3

Praia a Mare, 27/10/2015

Ai Docenti neoassunti a T.I.

Ai tutor

LORO SEDI

Oggetto: Periodo di formazione e di prova del personale docente – A.S. 2015/2016.

Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative in merito all'argomento in oggetto.

Il personale docente immesso in ruolo è nominato in prova a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico. La formazione del personale docente ed educativo neoassunto è normata dagli art. 437-440 del DLgs 297/94, *come modificati dall'art.1, commi 115-120 della Legge 107/2015*. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno **centoventi** per le **attività didattiche**, così come indicato dall'art. 1, comma 116 della citata L. 107/2015.

Qualora nell'anno scolastico non vengano prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 275 del 8/3/99 la conferma del personale di ogni ordine e grado è di competenza esclusiva del Dirigente scolastico a cui spettano anche il controllo e la validazione, secondo la normativa vigente, del percorso di formazione.

Al termine dell'anno scolastico il Dirigente redige la relazione sul periodo di prova del docente, sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio (artt. 438 e 440 del D.Lvo 297/94, come modificati dall'art. 1, commi 117-118 della L. 107/2015).

Il Dirigente provvede alla nomina dei **tutor** da affiancare ai docenti neo immessi in ruolo. E' **compito del tutor sostenere i docenti nel corso dell'anno scolastico (programmazione didattica ed educativa, progettazione di itinerari didattici, predisposizione di strumenti di verifica e valutazione, ecc.), e facilitare i rapporti interni ed esterni all'Istituto e l'accesso alle informazioni. Il tutor sosterrà il docente neoassunto "ad analizzare, con fini migliorativi e propositivi, gli aspetti culturali, didattici e metodologici della propria attività, prevedendo anche forme di collaborazione e scambio tra colleghi"** (nota min. prot. AOODGPER 6768 del 27/02/2015).

A tal proposito si rammenta che la nota appena citata fissava, per il decorso anno scolastico, in 10 le ore da dedicare a questo tipo di attività.



Presso ogni Istituzione scolastica ed educativa dovrà essere istituito il **Comitato per la valutazione dei docenti** presieduto e composto (a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 129 della L. 107/2015) dal Dirigente scolastico, dal docente con funzione di tutor e da tre docenti dell'Istituto, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto. Ai fini della conferma in ruolo, al termine del periodo di formazione e di prova, i docenti discutono con il Comitato di valutazione una relazione sulle esperienze e le attività formative svolte.

Il Comitato di valutazione, sulla base degli elementi desunti dalla relazione finale e dalle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e dal tutor, esprime il parere per la conferma in ruolo.

I docenti neo immessi in ruolo sono tenuti inoltre a frequentare le attività formative appositamente predisposte. Tali attività sono istituite e regolate ogni anno con decreto del Miur sulla base del contingente dei posti disponibili per i docenti dei vari ordini di scuola di ciascuna provincia. La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale (art. 68 del CCNL) ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova.

L' Ufficio Scolastico Regionale, con proprio provvedimento, dispone l'organizzazione, nel proprio territorio di riferimento, del numero dei corsi relativi ai docenti neoassunti

Allorquando, da parte del MIUR e dell'U.S.R., giungeranno comunicazioni in merito a tale attività, sarà predisposta una nota informativa riguardante l'organizzazione dei corsi.

Cordiali saluti

(Dott.ssa Patrizia GRANATO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93